

## Art. 22.

Le iscrizioni sulle croci e sulle lapidi monumentali, destinate ad essere esposte al pubblico, nel Cimitero, non dovranno contenere nessuna allusione, o sentenza, o parola meno conveniente; ed a quest' uopo, prima della loro incisione, dovranno essere sottoposte al visto del Direttore.

## Divisione del Cimitero

### Art. 23.

L'area di tutto il Cimitero non compreso l'edificio d'ingresso è riconosciuta di metri 76,96\* di metri 54,50 nella sua media larghezza, e così della superficie totale di m. q. 4064,94

Quest'area divisa in due quadrati, resta assegnata, meno il viale principale centrale ai seguenti usi.

- a) Per i bambini minori di anni sette le parti inferiori dei quadrati adiacenti all'edificio d'ingresso.
- b) Per gli acrobatici o nati morti le parti superiori dei quadrati adiacenti alla camera mortuaria ed alla sacrestia.
- c) Per le altre sepolture il rimanente dei quadrati.

Distribuzione, condizioni e tariffa  
per le sepolture private e perpetue  
da alinearsi

### Art. 24.



Oservato il disposto degli art. 1<sup>o</sup>, 98, 99 e 100 del regolamento generale di polizia mortuaria, e salvi i diritti già acquisiti prima della promulgazione del detto regolamento e dal presente, sono determinate, come in appresso, le siti da alienarsi nel pubblico cimitero per sepolture private. **L'area all'uso destinata è in mq. 300,00.**

1<sup>a</sup> Categoria. Area per cappella, da costruirsi in continuazione dell'edifizio d'ingresso, ad ambe le parti laterali del medesimo, mediante materiali in pietra con malta di calce e sabbia a volta solida, con pavimento di marmo, con cancellate di ferro, intonacata internamente con terra di rocca o polvere di marmo, con o senza ornati, cornici, cimase o colonne. Dell'area non superiore a m. q. 10, per ogni metro quadrato L. 20,00 90

2<sup>a</sup> Categoria. Area per monumento marmoreo, lungo il viale principale di quadrati, di un valore non inferiore alle lire 500 a lire 12,50 il m. q., per non più di 10 m. q. 20

3<sup>a</sup> Categoria. Area per monumento marmoreo lungo i viali secondari di un valore non inferiore a lire 250 a lire 6,25 il m. q. e per non più di 3 m. q. 12

4<sup>a</sup> Categoria. Area per monumenti nei viali che fiancheggiano i muri di cinta per un valore non inferiore alle lire 100 e per non più di m. q. 2,50 a lire 3. 5  
il m. q.



5<sup>a</sup> Categoria. Area per monumentini o lapidi addossate ai muri di cinta, a lire 1.50 il m. q. e per m. q. L. 3

### Art. 25°

I monumenti di cui alle categorie 1<sup>a</sup> e 2<sup>a</sup> devono erigersi non più tardi di 3 anni dalla data della tumulazione ed inumazione eseguita nell'area concessa, e previo disegno da approvarsi dal Municipio, il tutto sotto pena di perdere la proprietà del sito e la somma stabilita.

### Art. 26°

I monumenti o lapidi delle categorie 3<sup>a</sup> 4<sup>a</sup> e 5<sup>a</sup> devono erigersi non più tardi di due anni dalla data del seppellimento nell'area concessa, previo disegno e con la comminatoria, di cui all'articolo precedente.

### Art. 27°

Sarà però permesso a chiunque di porre delle croci in ferro, artisticamente lavorate, sopra basi di pietra, od in pietra granitica, oppure dei piccoli monumentini fissati verticalmente nel terreno dell'altezza di metri uno e centimetri cinquanta e della larghezza di centimetri sessanta per gli adulti; e di metri uno sopra una larghezza di centimetri quaranta per fanciulli; ma l'occupazione dell'area, sarà solo temporanea, fino all'epoca dell'esumazione ordinaria, prescritta dall'art. 73 del regolamento di polizia mortuaria.